



**Regolamento per il conferimento di incarichi,
consulenze e collaborazioni**

**Approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 197 del 15.09.2020**

Art. 1
(Oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte del Comune degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo in correlazione con quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244; dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; dall'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i..
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pari opportunità.
3. Le presenti disposizioni sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento del numero e del costo complessivo degli stessi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane impiegate.
4. Le presenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a fronte di attività esercitabili in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, oltre a quelle di supporto, consulenza, studio e strategia all'attività di comunicazione istituzionale di cui alla Legge n. 150/2000, qualora non sussistano uffici o strutture a ciò deputati, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro o del contenuto altamente specialistico e professionale delle prestazioni richieste;
 - b) agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi indipendenti di valutazione delle performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009;
 - d) agli incarichi professionali conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2
(Presupposti per il conferimento)

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ed essere correlato ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) il preventivo accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, effettuato dal Settore che intende conferire l'incarico, in relazione ai singoli profili professionali e con le seguenti modalità:
 - 1) verifica dell'esistenza o meno all'interno dell'Ente della professionalità;
 - 2) nel caso di presenza di professionalità, verifica dell'impossibilità di utilizzare il personale in servizio sulla base della valutazione dei carichi di lavoro esistenti effettuata dai singoli Dirigenti;
 - c) la prestazione in tutti i casi deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e la professionalità del collaboratore da incaricare deve essere desumibile in modo chiaro e oggettivo da *curriculum* probante e documentato. Non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati per ciascuna prestazione durata, luogo, oggetto e compenso previsto per la stessa;

e) gli incarichi individuali sono assegnabili esclusivamente a esperti “di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, intendendo come tale di norma la laurea quadriennale o quinquennale, con eventuale iscrizione all’albo, o laurea triennale con l’aggiunta di percorsi didattici universitari completi (es. Master) ma anche diverso titolo universitario che si caratterizzi come specialistico e comporti l’iscrizione ad un albo e/o la non fungibilità, o altro titolo abilitante all’esercizio di professioni specifiche (es. diploma di conservatorio).

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente regolamento i soggetti in quiescenza¹, coloro che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l’affidamento degli incarichi qui disciplinati o in situazioni di conflitto d’interesse.

3. L’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse, deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei candidati resa contestualmente alla presentazione della candidatura.

4. Qualora a seguito di verifica esperita dal Dirigente responsabile del procedimento sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più cause di esclusione, il soggetto affidatario è dichiarato decaduto, fermo restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.

5. Nella determinazione di affidamento dell’incarico, il Dirigente responsabile del procedimento Deve attestare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1 e dare atto di avere verificato l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge o conflitti di interesse di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico.

Art. 3

(Selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L’Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di collaborazione occasionale, mediante procedure comparative con specifici avvisi da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente, per un periodo di almeno quindici giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) l’oggetto e le modalità di esecuzione dell’incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) la professionalità richiesta;

1

L’art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, *convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, modificativa dell’art. 5 co. 9 del d.l n. 95/2012, convertito con l n. 135/2012, ha posto il divieto di conferimento di incarichi remunerati di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendo a questi soggetti unicamente incarichi gratuiti e comunque per una durata non superiore ad un anno*” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG).

- f) i criteri di selezione di cui all'art. 4;
- g) il termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4 **(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)**

1. Il dirigente del settore presso cui sarà svolto l'incarico procede alla selezione o all'affidamento ai sensi del successivo art. 5 dopo aver esperito le procedure di verifica dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e degli altri presupposti per il conferimento.
2. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, valutando, in termini comparativi, le proposte presentate, utilizzando, in tutto o in parte, i seguenti criteri orientativi:
 - titoli posseduti ed esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico (anche precedentemente maturate presso lo stesso Ente);
 - risultanze degli eventuali colloqui valutativi;
 - competenze professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'analisi delle proposte operative, se richieste dall'avviso;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - proposta economica.
3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Dirigente presso cui sarà svolto l'incarico, può definire ulteriori criteri di selezione.
4. Della procedura di valutazione si redige un verbale, allegato al provvedimenti di affidamento quale parte integrante.

Art. 5 **(Affidamento incarichi diretti)**

1. L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) procedura comparativa andata deserta;
 - b) procedura comparativa senza esito (ad es. nessuna offerta appropriata, nessuna candidatura idonea) purchè non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, scientifica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; rientrano in tale ipotesi le collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita *intuitu personae* (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a commissioni di concorso o di gara, singola docenza, ecc.) per corrispettivi di importo inferiore a € 1.000,00;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, scientifica o culturale non comparabili coordinate da università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche con le quali il Comune abbia stipulato protocollo d'intesa, convenzione o accordo che definisca le finalità e le modalità della cooperazione;
 - e) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

f) per assoluta urgenza, connessa alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico, determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o a un evento eccezionale.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 6 (Formalizzazione dell'incarico)

1. Il Dirigente responsabile del procedimento formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare o di una lettera contratto, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico o la lettera contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata: della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto, essendo la proroga, da predisporre con atto motivato, ammessa solo limitatamente al completamento di un'attività avviata, per ritardi non imputabili all'incaricato e fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati; del luogo di espletamento dell'incarico; dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente; delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della necessità di tali prestazioni professionali; in particolare i contratti possono prevedere forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, ma non possono mai contemplare termini di orario o vincoli di subordinazione; del compenso, che deve essere correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione, si terrà conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità non solo sulla base delle leggi di mercato ma anche sulla base dei trattamenti economici previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 7 (Norme procedurali)

1. Le condizioni regolanti il conferimento dell'incarico, in tutti i casi e in tutte le forme, devono essere allegare, in bozza alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente, nel rispetto delle norme e procedure vigenti.

2. Gli atti di affidamento di incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza devono essere corredati:
a) dalla valutazione dell'organo di Revisione ai sensi dell'art. 1, comma 42, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) dalla certificazione del Settore Ragioneria circa il rispetto dei limiti annui di spesa di cui all'art.6, c.7, D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e art. 14 D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014².

3. In caso di incarichi di prestazione occasionale, la determinazione verrà comunicata al Centro per l'impiego come disposto dall'art.1 commi 1180 e seguenti della L. 296/2006.

4. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, il Dirigente Responsabile del procedimento deve acquisire l'autorizzazione prescritta e svolgere gli

² Sono fatte salve particolari ipotesi quali la copertura della spesa mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, cfr. sez. contr. Piemonte 25.10.2013, n. 362

adempimenti previsti dal D.Lgs. 165/01, dando comunicazione dell'incarico alla Segreteria Generale per l'inserimento dello stesso nell'Anagrafe delle prestazioni.

5. Ciascun settore, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005 n. 266, provvede alla trasmissione degli atti di spesa di importo superiore a € 5.000 alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 8 **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il dirigente che ha conferito l'incarico ne verifica il corretto svolgimento, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il predetto dirigente verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Art. 9 **(Pubblicità degli incarichi)**

1. I dirigenti che conferiscono gli incarichi curano la tempestiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, dell'avviso di selezione di cui all'art. 3, dei dati relativi agli atti di conferimento e delle informazioni riguardanti i titolari di incarico, previste dall'art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013 e s. m. e i., art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e precisamente:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- e) l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

2. Il Settore Segreteria Generale, a cui devono essere tempestivamente trasmessi gli atti relativi al conferimento dell'incarico, provvede alla comunicazione degli incarichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i. (Anagrafe delle Prestazioni) a tal fine i dirigenti provvedono a fornire tutti i dati, le informazioni e i documenti (*curricula*, dichiarazione di cui al precedente comma 1 lettera c e attestazione di cui al medesimo comma lettera e) oggetto di detta comunicazione.

3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i., sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

4. Gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche agli incarichi gratuiti³.

5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al precedente comma 3, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

³ FAQ Anac n. 6.7

Art. 10
(Spesa autorizzata)

1. La spesa annua complessiva per gli incarichi di cui al presente regolamento è desumibile dagli atti di Bilancio e di Programmazione approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il regolamento per il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 385 del 11/10/2007 come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 10/07/2008.

